

DELIBERAZIONE 30 GIUGNO 2020 253/2020/A

RINNOVO DEL DISCIPLINARE DI AVVALIMENTO DELLA SOCIETÀ GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1117^a riunione del 30 giugno 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09), e, in particolare, l'articolo 27, comma 2;
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge 27 febbraio 2017,
 n. 19 (di seguito: DL 244/2016);
- la deliberazione dell' Autorità di regolazione per energia reti ambiente (di seguito: Autorità), 14 dicembre 2004, 215/04 (di seguito: deliberazione 215/04);
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2009, GOP 71/09 (di seguito: deliberazione GOP 71/09);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2010, GOP 43/10 (di seguito: deliberazione GOP 43/10);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 323/2012/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com (di seguito: deliberazione 509/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, recante Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (di seguito: TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com (di seguito: deliberazione 597/2015/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, recante Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2016 168/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 266/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 266/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2016, 383/2016/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 727/2016/E/com (di seguito: deliberazione 727/2016/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel);



- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 568/2017/A (di seguito: deliberazione 568/2017/A);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 900/2017/E/idr;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2019, 173/2019/A;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza;
- il vigente memorandum d'intesa tra l'Autorità e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 27, comma 2, primo periodo, della legge 99/09 prevede che l'Autorità si avvalga della società Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a. (di seguito: GSE) (oltre che della società Acquirente Unico S.p.a.) per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, nonché per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia;
- l'Autorità, con la deliberazione GOP 71/09, ha approvato il Disciplinare di avvalimento di GSE e di AU, applicabile a tutte le attività in avvalimento (di seguito: Disciplinare di avvalimento), con durata triennale (1 gennaio 2010 31 dicembre 2012) e rinnovabile con provvedimento dall'Autorità (articolo 10 del Disciplinare di avvalimento);
- l'Autorità, con la deliberazione 509/2012/E/com, ha rinnovato il Disciplinare di avvalimento per il periodo 1 gennaio 2013 31 dicembre 2015, mentre con la deliberazione 597/2015/E/com lo ha rinnovato per il periodo 1 gennaio 2016 31 dicembre 2018; inoltre, con la deliberazione 727/2016/E/com, l'Autorità ha prorogato di un ulteriore anno, ossia fino al 31 dicembre 2019, l'efficacia del Disciplinare di avvalimento;
- l'Autorità, con la deliberazione 10 dicembre 2019, 528/2019/E/com, ha confermato per il periodo 1 gennaio 2020-31 dicembre 2022 l'avvalimento di Acquirente Unico S.p.A. con relativo Disciplinare
- alla data del 31 dicembre 2019, le attività svolte in avvalimento da GSE erano le seguenti:
 - a) l'effettuazione di verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione (secondo le modalità indicate nella deliberazione GOP 43/10 e nel regolamento di cui alla deliberazione 215/04)
 - b) le attività ispettive di verifica sui sistemi efficienti di utenza (SEU) e sui sistemi esistenti equivalenti ai SEU (SEESEU), ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del TISSPC;
 - c) le attività inerenti alla definizione dei perimetri dei sistemi di distribuzione chiusi (SDC), di cui al TISDC, in base alla deliberazione



- 276/2017/R/eel (punto 12) e al regolamento di cui alla deliberazione 568/2017/A;
- d) ulteriori attività di verifica e controllo, sottese a costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia, secondo modalità definite in appositi regolamenti dell'Autorità in funzione delle esigenze operative della stessa e delle risorse disponibili da parte del GSE, come prefigurate (ma non attuate) dalla deliberazione 509/2012/E/com (tra queste, quest'ultimo provvedimento prospetta a titolo esemplificativo, l'accertamento del rispetto delle condizioni definite dalla deliberazione ARG/elt 104/11 per i contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; nonché gli accertamenti sulla conformità delle modalità di effettuazione dei servizi di misura dell'energia elettrica di connessione alla rete da parte dei gestori di rete);
- quanto alle modalità di copertura dei costi, la disciplina è contenuta nella deliberazione 509/2012/E/com, punti 6 e 7 (confermata in occasione di ogni rinnovo e proroga del Disciplinare di avvalimento), nonché nella deliberazione 266/2016/R/eel, limitatamente al GSE;
- il Disciplinare di avvalimento prevede tra l'altro che:
 - le attività oggetto di avvalimento sono definite dall'Autorità con proprio provvedimento (articolo 1.2) e possano riguardare servizi di carattere tecnico, strumentale, operativo, di supporto, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità, senza alcun trasferimento delle funzioni e delle responsabilità di competenza della medesima Autorità (articolo 1.3);
 - in ragione delle specificità e delle differenze che caratterizzano le singole attività oggetto di avvalimento, la presentazione dei progetti di pianificazione e di consuntivazione delle stesse sarà disciplinata in specifici regolamenti relativi alle singole attività (articolo 2.1) e che iniziative preparatorie e prodromiche alle attività da svolgersi in regime di avvalimento potranno essere richieste dall'Autorità alla Società anche prima della definizione dei regolamenti di cui al primo comma (articolo 2.3);
 - le modalità di copertura dei costi delle attività in avvalimento ulteriori rispetto a quelle già in corso siano stabilite con successivi provvedimenti di approvazione dei relativi regolamenti (articolo 8).

RITENUTO CHE:

- sia necessario approvare, per il triennio 1 gennaio 2020 31 dicembre 2022, un nuovo Disciplinare di avvalimento;
- non sia più necessario includere le attività di cui alle precedenti lettere a) e b) tra quelle oggetto di avvalimento;
- sia necessario confermare le attività di cui alle precedenti lettere c) e d) tra quelle oggetto di avvalimento:
- sia inoltre opportuno confermare le modalità di copertura dei costi previste negli



- avvalimenti di GSE sopra elencati;
- resti comunque salva, in coerenza con l'articolo 1.2 del Disciplinare di avvalimento, la possibilità per l'Autorità di individuare ulteriori attività da esercitare avvalendosi di GSE, secondo modalità definite in appositi provvedimenti, relativi anche alla copertura dei costi connessi, in funzione delle esigenze operative della stessa Autorità e delle risorse disponibili da parte del GSE

DELIBERA

- 1. di adottare per il periodo 1 gennaio 2020 31 dicembre 2022, il Disciplinare di avvalimento, da parte dell'Autorità, della società Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. nella versione di cui all'*Allegato A* alla presente deliberazione;
- 3. di confermare l'avvalimento del Gestore dei servizi energetici- GSE S.p.A. per le attività attualmente svolte in forza di deliberazioni dell'Autorità e richiamate alle lettere c) e d) della motivazione, secondo i tempi e le modalità ivi previsti;
- 4. di confermare le modalità di copertura dei costi delle attività svolte in avvalimento da parte del Gestore dei servizi energetici- GSE S.p.A.;
- 5. di trasmettere il presente provvedimento mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC), al Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A., alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 giugno 2020

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini